

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO



**Comunità Montana Castelli
Romani e Monti Prenestini**



Università Agraria di Gallicano nel Lazio

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Capitolato d'oneri

Relativo al taglio di fine turno della particella forestale n. 7
del Piano di Gestione e Assestamento forestale (2016-2031)

approvato con det.G00676 DEL 26/01/2017

luglio 2021

Progettista

DOTT. FOR. GIACOMO FEMINO'

CAPITOLATO D'ONERI

Delle condizioni sotto le quali viene effettuato il taglio ordinario della particella forestale 7 del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (2016-2031) approvato dalla Regione Lazio det. G00676 del 26/01/2017, in località "Fosso del Colle di S. Maria" di proprietà dell'Università Agraria di Galliciano nel Lazio.

A) CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA L'AFFIDAMENTO E FORME DI AFFIDAMENTO DEL TAGLIO

Art. 1- L'Università Agraria di Galliciano nel Lazio affida, in esecuzione della deliberazione n.....in data....., il taglio ordinario della particella forestale n. 7 PGAF (2016-2031) alla Ditta , rappresentata da Sig. , nato il , Cod. Fiscale: ;

Art.2- L'ammontare dei lavori è di € 11.406 (euro undicimilaquattrocentosei/00) + IVA 10%, per un totale di € 12.547 (Euro dodicimilacinquecentoquarantasette /00) I.V.A. del 10% inclusa.

L'assegnazione è fatta a rischio, pericolo del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese contratte e nella relazione tecnica facente parte integrante del presente capitolato senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. La ditta fiduciaria non potrà mai pretendere un aumento alcuno di prezzo per qualsiasi ragione.

MATERIALE RITRAIBILE E CONFINI DEL LOTTO

Art.3 – Il materiale legnoso ritraibile è costituito da legname da ardere. Esso è presente nella suddetta particella forestale n. 7, in località "Fosso del Colle di S. Maria" i cui confini sono delimitati in parte da confini naturali ed in parte segnati con doppio anello di vernice rossa.

In particolare i confini del bosco sono nettamente delimitati:

- a nord da un seminativo e strada via Colle Falchetto;
- a sud da seminativo, da fosso Rio Secco e da impluvio adiacente strada camionabile parte da via Grotte dell'Acqua;
- ad est ed ovest da seminativi;

DOCUMENTI

Art. 4 – La ditta fiduciaria dovrà presentare all'Ente:

- 1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta boschiva alla Camera di commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara o di eventuali convenzioni stipulate con l'Ente. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
- 2) Un certificato rilasciato dal GRUPPO Provinciale dei CARABINIERI FORESTALE del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a due mesi a quella della forma del presente capitolato.
- 3) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.

COMPATIBILITA'

Art. 5 – La Ditta Boschiva fiduciaria vincitrice del bando stipulerà un contratto di vendita con l'ente nella quale sarà riportata l'esecuzione specifica del taglio culturale.

VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 6 – Il deliberatario, dall'affidamento del taglio di utilizzazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario.

DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELLA DITTA FIDUCIARIA

Art. 7 – Prima della consegna del bosco o al più tardi entro dieci giorni successivi alla stessa, la Ditta dovrà costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti o altra Banca un deposito cauzionale in numeraio o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, o polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e dei lavori di taglio nella misura del 10% dell'importo globale. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento della Ditta, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Art. 8 – L'Ente proprietario, per negligenza da parte della Ditta fiduciaria, potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione alla Ditta stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova aggiudicazione.

COMPENSI PER DANNI SUBITI

Art. 9 – Se in sede di controllo l'addetto alla verifica riscontri eventuali danni o asportazione di materiale legnoso oltre a quanto previsto dal progetto di taglio, quantificato in danno economico, l'Ente è autorizzato a trattenere il relativo importo, dai compensi pattuiti, fino a perizia delle parti.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 10 – L'Ente inviterà la Ditta fiduciaria stessa a prendere in consegna il bosco per procedere al taglio. La consegna dovrà essere effettuata dal Responsabile dell'Ente. L'incaricato darà atto, nel relativo verbale firmato dalla Ditta, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni ove trovasi il materiale legnoso da tagliare, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da abbattere, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco. Se la Ditta si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del lotto da tagliare, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta della Ditta le potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del lotto boschivo, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda la Ditta abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso in cui la Ditta non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione del presente capitolato decorrerà a tutti gli effetti dal ventesimo giorno all'avvenuta notifica del sopralluogo di consegna effettuato dal Responsabile dell'Ente alla stazione dei Carabinieri Forestale competente per zona. Trascorsi tre mesi senza che la ditta aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto da tagliare, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 8 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

PAGAMENTO DEGLI ONERI REALTIVI AL TAGLIO

Art. 11 - L'Ente proprietario pagherà il prezzo stabilito in valuta legale come stabilito dal relativo contratto di affidamento, secondo quantità di legna ricavata ed assegnata facendo fede le relative ricevute (buoni di assegnazione) rilasciati dall'Ente e firmati dagli utenti.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 12 – La Ditta fiduciaria dovrà indicare all'amministrazione dell'Ente, alla stazione dei Carabinieri Forestale competente per zona il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

TERMINE DEL TAGLIO

Art. 13 - Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro la stagione silvana 2021-2022 entro il 15 Aprile del 2022, e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro il termine consentito dalla L.R. 39/02 e dal regolamento forestale n. 7/2005, salvo eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 14 successivo. La ditta Fiduciaria è responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

Art. 14 - La proroga del termine di taglio e/o dello sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'ente proprietario, un mese prima dello scadere dei termini stessi alla Città Metropolitana di Roma Capitale, cui compete la facoltà di concederla conformemente agli estremi di approvazione del PGAF con Det. Reg. G00676 del 26/01/2017 e con Det. Reg. di esecutività n. G08051 del 08/06/2017, modificata con Det. Reg. di esecutività n. G08315 del 15/07/2020. Tale proroga non può essere richiesta oltre i limiti temporali stabiliti dal PGAF in quanto comporterà una modifica dello stesso e perciò la nuova presentazione ed approvazione presso gli uffici regionali.

SUB-APPALTO

Art. 15 – La ditta Fiduciaria non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, gli obblighi o i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'art. 8.

RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

Art. 16 – La Ditta fiduciaria, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia dalla L.R. 39/02 e dal regolamento forestale n. 7/2005, sia dei regolamenti e delle Leggi forestali in vigore.

RILEVAMENTO DANNI

Art. 17 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti incaricati dell'Ente, della Ditta fiduciaria e di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli Agenti Carabinieri Forestale daranno luogo alle sanzioni amministrative.

DIVIETO D'INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 18 - E' proibito alla Ditta fiduciaria di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro o altri.

MODALITA' DI TAGLIO

Art. 19 - Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, a raso terra, con strumenti ben taglienti, senza lacerare la corteccia. Anche le matricine danneggiate, potranno essere abbattute solo dietro assenso della stazione dei Carabinieri Forestale competente per zona, e rilasciando altrettante piante in sostituzione dello stesso diametro. Le matricine danneggiate una volta dato l'assenso dovranno essere recise a perfetta regola d'arte. Il taglio dovrà aver luogo secondo quanto previsto dal Progetto attuativo di taglio facente parte integrante del presente capitolato e di cui è consegnata copia alla Ditta fiduciaria. Il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'eventuale della marcatura basale o della martellata

o comunque dovrà rimanere visibile anche solamente parte della segnature posta alla base del tronco, ad esclusione delle piante morte e marcescenti.

PENALITA' PER MANCATA CONSERVAZIONE DEI RIFERIMENTI TECNICI (SEGNATURE) NELLE AREE DI SAGGIO DIMOSTRATIVE E PER CEPPEE MAL RECISE

Art. 20 – la Ditta fiduciaria ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili i segni di marcatura che eventualmente contraddistinguono le piante anche al piede. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico della Ditta fiduciaria le seguenti penalità di:

- a) € 10,33 per ogni segno cancellato o reso illeggibile su piante arboree con diametro di taglio maggiore di 10 cm.
- b) € 5,16 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;

INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Art. 21 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta segnata o non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata, danneggiata dalla Ditta fiduciaria o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligare l'abbattimento, la Ditta fiduciaria procederà a rilasciare un'altra pianta idonea in sua sostituzione. Nel caso che questo non sia possibile, La Ditta stessa pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, alla LR 39/02 e al regolamento regionale 7/2005. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penalità stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria dell'Ente proprietario in base alla L.R. n. 44 del 12 Settembre 1994.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 22 - Il Gruppo Provinciale Carabinieri Forestale previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata R.R. alla Ditta fiduciaria, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti dei Carabinieri Forestale, questa persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora alla continuazione dell'utilizzo non conforme a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto da tagliare, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Carabinieri Forestale salvo ratifica del Gruppo Provinciale Carabinieri Forestale, salvo che l'Amministrazione dell'Ente si avvalga della rescissione del contratto o dei conseguenti provvedimenti. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando la Ditta non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria da parte dei Carabinieri Forestale salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 23 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, la Ditta fiduciaria dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalla L.R. 39/02 e dal regolamento forestale n. 7/2005.

OBBLIGHI DELLA DITTA FIDUCIARIA PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

Art. 24 – la Ditta fiduciaria è obbligata:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che ci si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa nelle operazioni ammesse nel lotto boschivo;

- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti o qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rilevare comunque l'ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
- 5) a richiedere le eventuali autorizzazioni relative a passaggi con strade perimetrali comunali, provinciali o nazionali

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 25 – La Ditta fiduciaria non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente, l'autorizzazione vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni da effettuare solo con il legname di proprietà della Ditta fiduciaria stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 12 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno in piena proprietà dell'Ente.

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE

Art. 26 - L'esbosco dei prodotti mediante trattore forestale dovrà avvenire ai sensi dell'art. 67 del regolamento forestale regionale, lungo tracciati e varchi naturali che non comportino danni al soprassuolo e alle ceppaie e non richiedano movimenti terra, e utilizzando le piste forestali presenti o alvei dei fossi purchè non siano state eseguite opere di sistemazione idraulica forestale. È vietata l'apertura di nuove strade e piste forestali ai sensi dell'art. 88 del regolamento forestale. Per ogni metro quadrato di via aperta o ampliata senza autorizzazione, la Ditta fiduciaria dovrà pagare una penale di € 5,16 per metro quadrato.

COLLAUDO

Art. 27 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura dovrà essere comunicata per posta mediante raccomandata R.R., oppure direttamente dalla Ditta fiduciaria all'Ente e presso la stazione locale dei Carabinieri Forestale competente per territorio, che rilasciano apposita attestazione di ricevimento; in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione stazione locale dei Carabinieri Forestale. Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinato. La Ditta fiduciaria ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente proprietario.

DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

Art. 28 - L'amministratore dell'ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro la Ditta in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Art. 29 - Le somme che la Ditta dovesse versare all'Ente per indennizzi o irregolarità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 21 in caso di ritardo, la Ditta dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 30 – La Ditta fiduciaria risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente, quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Essa è obbligata a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori in osservazione della Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs 81/08 e succ. mod ed int. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato,

in linea di massima, alla presentazione da parte della Ditta delle attestazioni rilasciate dagli Istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

RESPONSABILITA' DELLA DITTA FIDUCIARIA

Art. 31 - Ditta fiduciaria sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 32 - Avvenuto il collaudo il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che il collaudatore abbia verificato che da parte della Ditta sia stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo il disposto dagli articoli. Con il ritiro della cauzione la ditta rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 33 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELLA DITTA FIDUCIARIA

Art. 34 - L'approvazione del presente contratto è subordinato al rilascio da parte della Ditta fiduciaria della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: agli effetti tutti dell'art. 1341 C.C. la sottoscritta Ditta Boschiva fiduciaria dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti articoli 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 del suddetto capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

Firma della ditta fiduciaria

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art 35 – La Ditta fiduciaria ha l'obbligo di riservare al taglio:

- a) le eventuali piante di confine che presentano sul fusto, a mt 1,30 da terra, doppio anello di vernice rossa e numerazione progressiva
- b) le piante all'interno della particella, anellate sul fusto a mt 1,30 da terra, con vernice ROSSA da rilasciare in numero non inferiore a 70 n./ha e di 120 n./ha lungo il fosso del Rio Secco e Colle S.Maria. Si prevede il rilascio di una pianta sana di maggiore età ad invecchiamento indefinito ogni 10 Ha.

Art 36 – La Ditta fiduciaria ha l'obbligo di rimuovere per una fascia di 15 m dal bordo delle strade trattabili di accesso e tutto il materiale di risulta non esboscato, attraverso l'allontanamento dello stesso o la sua triturazione e spargimento al suolo.

Art 37 – La Ditta fiduciaria è tenuta a segnalare tempestivamente alla Ente proprietario o alla Direzione Lavori e al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, il verificarsi di qualsiasi tipo di danno ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno o nelle immediate vicinanze della zona oggetto d'intervento, anche se arrecato dallo stesso. La mancata segnalazione di eventuale danni arrecati dalla ditta comporterà una penalità di € 7,77 per metro quadrato di superficie danneggiata, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Art. 38 – La Ditta fiduciaria dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza di un responsabile del cantiere o di una persona qualificata o quanto meno la sua pronta reperibilità, nell'orario di normale attività lavorativa. Prima dell'inizio dei lavori la Ditta fiduciaria sarà tenuta a comunicare all'Ente il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico della persona delegata alla direzione tecnica del cantiere.

Art. 39 – La Ditta fiduciaria dovrà esporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale alla superficie da tagliare, un cartello di superficie minima 0,4 mq, contenente le seguenti informazioni:

ENTE Proprietario Università Agraria di Gallicano nel Lazio

Lavori selvicolturali di taglio ordinario di fine turno della particella forestale n. 7 PGAF (2016-2031) approvato con det. G00676 DEL 26/01/2017 - Località " Fosso del Colle di S. Maria "

Ditta Fiduciaria:

Responsabile del cantiere:

Comando Stazione Carabinieri Forestale di Palestrina.

Il cartello di cantiere dovrà essere già esposto dalla Ditta Boschiva e leggibile alla data della consegna e rimanere sino al collaudo.

Luogo e data Gallicano nel Lazio

2021

Firma delle parti
